



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

1376 / 12

ACR

UDIENZA PUBBLICA
DEL 01/12/2011

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAVERIO FELICE MANNINO

Dott. CIRO PETTI

Dott. GUICLA MULLIRI

Dott. LUCA RAMACCI

Dott. ELISABETTA ROSI

- Presidente - SENTENZA
N. 2590/2011

- Consigliere - REGISTRO GENERALE
N. 18578/2011

- Rel. Consigliere -

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI
ROMA

nei confronti di:

1) N. IL 01/03/1945 * C/

avverso la sentenza n. 24758/2010 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di ROMA, del 22/10/2010

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/12/2011 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCA RAMACCI

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *Paolo Gale*
che ha concluso per *l'annullamento della sentenza con
apprensione delle parti occorrenti*

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 22 ottobre 2010 il G.I.P. presso il Tribunale di Roma, a seguito di giudizio abbreviato, affermava la penale responsabilità di F A in ordine al reato di cui all'articolo 8 D.Lv. 74\2000.

Avverso tale pronuncia ricorreva per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Roma deducendo, con un unico motivo di ricorso, la omessa comminatoria delle pene accessorie di cui all'articolo 12, comma primo D.Lv. 10 marzo 2000, n. 74 da parte del giudice.

Rilevava altresì che l'omissione denunciata riguardava anche la pena accessoria di cui al comma secondo del menzionato articolo 12 non ricorrendo, nella fattispecie la circostanza di cui al comma terzo del menzionato articolo 8, quantomeno con riferimento alle annualità 2004, 2005 e 2006, in relazione alle quali risultavano superate le soglie indicate in considerazione degli importi delle fatture emesse per operazioni inesistenti (rispettivamente, euro 195.312,32, euro 278.444,54 ed euro 233.745,55).

Insisteva, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Come correttamente osservato dal PG ricorrente, l'articolo 12, primo comma del D.Lv. 10 marzo 2000, n. 74 prevede, per i delitti contemplati dal medesimo decreto, applicazione delle seguenti pene accessorie: a) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni; b) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni; c) l'interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni; d) l'interdizione perpetua dall'ufficio di componente di commissione tributaria; e) la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36 del codice penale.

Erroneamente, pertanto, il G.I.P. ha omesso di comminare le previste sanzioni accessorie.

A conclusioni analoghe deve pervenirsi per quanto riguarda la pena accessoria di cui al secondo comma del menzionato articolo 12.

Tale disposizione stabilisce, infatti, che la condanna per taluno dei delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 8 del D.Lv. 74\2000 importa anche l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore



a tre anni, salvo nel caso in cui ricorrano le circostanze previste dagli articoli 2, comma terzo, ed 8, comma terzo.

Anche in questi caso le considerazioni del PG ricorrente appaiono condivisibili in considerazione del fatto che gli importi indicati nell'imputazione evidenziano la non applicabilità delle menzionate eccezioni e, segnatamente, di quella indicata all'articolo 8, comma terzo.

E' appena il caso di aggiungere che, sebbene il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, abbia abrogato il comma terzo del menzionato articolo 8, la circostanza non assume comunque alcun rilievo nel caso in esame, atteso che lo stesso D.L., nell'articolo 2, comma 36 *vicies-bis*, ha cronologicamente limitato l'applicazione delle nuove disposizioni introdotte ai fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione.

Va infine osservato che, trattandosi, nella fattispecie, di sanzioni la cui applicazione, pur conseguendo *ex lege*, presuppone una valutazione discrezionale del giudice in relazione alla durata, in accoglimento del ricorso proposto dal pubblico ministero la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio nella parte in cui non dispone l'applicazione della predetta sanzione

P.Q.M.


Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa pronuncia sulle pene accessorie e rinvia al Tribunale di Roma per nuovo giudizio sul punto.

Così deciso in Roma l'1 dicembre 2011

Il Consigliere Estensore
(Dott. Luca RAMACCI)



Il Presidente
(Dott. Saverio F. Mannino)



DEPOSITATA IN CANCELLERIA
il 17 GEN. 2012
IL CANCELLIERE
Luana Mariani

